DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1º marzo 2010 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (CNCM-I-3698) e *Lactobacillus farciminis* (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM R397 come additivo per mangimi ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) ([9])

(10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH) ([10]).

(11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso ([11]).

([1]) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
([2]) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66.
([3]) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68.
([4]) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 71.
([5]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6.
([6]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 8.
([7]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 11.
([8]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12.
([9]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 23.
([10]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26.
([11]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28.

(12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 905/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* (NRRL 458) (Amaferm) ([12]).

(13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) ([13]).

(14) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) ([14]).

(15) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 1zzy [regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32009 R 0887**: regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68).»;

2) ai punti 1zzzb [regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione), 1zzzi [regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione], 1zzzk [regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione] e 1zzzzn [regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32009 R 0897**: regolamento (CE) n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 8).»;

3) al punto 1zzzr [regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32009 R 0905**: regolamento (CE) n. 905/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009 (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 30).»;

4) al punto 1zzzzzd [regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32009 R 0899**: regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 11).»;

5) dopo il punto 1zzzzzg [regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzzh. **32009 R 0886**: regolamento (CE) n. 886/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 66).

1zzzzzi. **32009 R 0887**: regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68).

1zzzzzj. **32009 R 0888**: regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 71).

1zzzzzk. **32009 R 0896**: regolamento (CE) n. 896/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione Prosol S.p.A.) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 6).

([12]) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 30.
([13]) GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7.
([14]) GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10.

1zzzzzl. **32009 R 0900**: regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM R397 come additivo per mangimi (GU L 256 del 29.09.2009, pag. 12).

1zzzzzm. **32009 R 0902**: regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal *Trichoderma reesei* (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 23).

1zzzzzn. **32009 R 0903**: regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Mitsui & Co. Deutschland GmbH) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26).

1zzzzzo. **32009 R 0904**: regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidoacetico come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28).

1zzzzzp. **32009 R 0910**: regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7).

1zzzzzq. **32009 R 0911**: regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 886/2009, (CE) n. 887/2009, (CE) n. 888/2009, (CE) n. 896/2009, (CE) n. 897/2009, (CE) n. 899/2009, (CE) n. 900/2009, (CE) n. 902/2009, (CE) n. 903/2009, (CE) n. 904/2009, (CE) n. 905/2009, (CE) n. 910/2009 e (CE) n. 911/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.